

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARA Nicola, RIGGIO, DAMAGIO,  
BERNASSOLA e DI LEMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1983

Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di ripianare una pesante situazione di squilibrio che si è determinata nella scuola italiana, soprattutto a livello di secondarie, in seguito alla prima pratica attuazione della recente legge 20 maggio 1982, n. 270; questa legge, che si proponeva di risolvere il problema del precariato, ha escluso dai benefici dell'immissione in ruolo docenti abilitati già dal 1976, nominati dal provveditore « supplenti annuali » nell'anno scolastico 1981-82. A parità di titoli, possesso di laurea e abilitazione, gli incaricati nel 1980-81 entrano in ruolo, quelli nominati nel 1981-82 vengono esclusi. Ne consegue che è stato realizzato un trattamento diverso e lesivo della parità di tutti i cittadini di fronte alla legge.

La legge n. 270 del 1982 ha decretato l'immissione in ruolo di: docenti abilitati e non abilitati « incaricati » dal provveditore per la prima volta nel 1980-81, riservando a

questi ultimi una sessione speciale per conseguire l'abilitazione; docenti dei corsi CRACIS e di libere attività complementari senza abilitazione.

I docenti di educazione fisica e musicale, sforniti di titolo, con nomina del preside nell'anno scolastico 1980-81 sono mantenuti in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione, nonostante la nomina di supplente temporaneo.

Gli esperti negli istituti tecnici e professionali, pur sforniti di abilitazione, ma in possesso del titolo di studio per conseguirla, sono immessi in ruolo; gli esperti che non siano neanche in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione sono immessi in ruolo anche in soprannumero (art. 41).

Situazione, questa, ingiusta e paradossale rispetto ai docenti abilitati, con più anni di servizio, nominati « supplenti annuali » dal provveditore nell'anno scolastico 1981-82,

che sono ancora precari e licenziabili ad ogni 9 settembre, anche occupando cattedre libere e senza titolari.

Dal concorso a cattedra del 5 maggio 1973 non ne sono stati banditi altri, negando così la possibilità di immissione in ruolo agli attuali docenti precari, supplenti annuali abilitati, molti dei quali hanno già superato il quarantesimo anno di età senza più possibilità di concorrere. Dall'espletamento dei corsi abilitanti indetti dalla legge 14 agosto 1974, n. 358, il provveditore agli studi di Bari e altri non hanno conferito nuovi « incarichi » a docenti abilitati in scienze umane e storia con servizio decennale perchè sulle cattedre libere di scienze umane e storia sono stati sistemati provvisoriamente docenti in soprannumero di libere attività complementari e di corsi CRACIS, senza abilitazione specifica, ovvero docenti abilitati in altre classi di concorso. Ciò ha ritardato di dieci anni, da parte del provveditore, la nomina in scienze umane e storia; le prime nomine sono state conferite nell'anno scolastico 1981-82 come « supplenti annuali », senza il diritto all'immissione in ruolo, sebbene in possesso di abilitazione.

Non è ammissibile che un docente che ha lavorato per tanti anni, in possesso di tutti i titoli, venga licenziato, quando la legge n. 270 del 1982, agli articoli 39, 41, 42, 43, 44 e 46, garantisce il posto di lavoro ai docenti sprovvisti di titoli o assunti non per diritto di graduatoria, come gli insegnanti dei corsi CRACIS.

Premesso che il disegno di legge emendativo di alcuni articoli della legge n. 270 del 1982 non contempla una assunzione demagogica di tutto il personale abilitato e non, ma di « supplenti annuali » con nomina del provveditore per l'anno scolastico 1981-82, è opportuno puntualizzare quanto è accaduto tra il 1980 e il 1982 nel campo della legislazione scolastica.

L'ordinanza ministeriale del 30 aprile 1980 dettava disposizioni per la formazione di una graduatoria provinciale valevole per i bienni 1980-81 e 1981-82 per il conferimento di « incarico ». Il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 392, trasformava l'atto di nomina da « incaricato » a

« supplente annuale »; ne è seguito che, all'interno della stessa graduatoria valida per due anni, i nominati « incaricati » nell'anno scolastico 1980-81 sono stati immessi in ruolo, mentre i nominati « supplenti annuali » nel 1981-82 non hanno goduto dello stesso beneficio poiché la legge n. 270 del 1982 richiede per l'immissione in ruolo la qualifica di « incaricato ».

A sostegno delle legittime aspirazioni dei « supplenti annuali » del 1981-82 a essere immessi in ruolo è la presentazione dell'allegato disegno di legge, con le seguenti considerazioni:

moltissimi docenti precari hanno superato il limite di età e quindi non possono più partecipare nè ai concorsi in via di espletamento, nè a quelli futuri;

l'ordinanza ministeriale del 30 aprile 1980 e quella del 27 luglio 1981, consentendo l'utilizzazione di incaricati senza abilitazione specifica su cattedre libere e disponibili, hanno impedito agli abilitati primi in graduatoria la nomina di « incaricato »;

i docenti non nominati nell'anno scolastico 1980-81 su posti di fatto disponibili hanno avuto la nomina di « supplenti annuali » nell'anno scolastico 1981-82;

i supplenti annuali 1981-82 con nomina del provveditore occupano cattedre libere e non costituiscono aggravio al bilancio dello Stato, perchè quelle cattedre saranno comunque assegnate e coperte finanziariamente;

l'atteggiamento favorevole di tutti i sindacati della scuola e il parere del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha accolto positivamente il ricorso dei precari, trasmettendo alla Corte costituzionale la decisione sulla costituzionalità della legge n. 270 del 1982.

Appare pertanto un obbligo morale e politico ristabilire l'equilibrio dei valori culturali e professionali minati dall'articolo 57, primo comma, della legge n. 270 del 1982.

A tale scopo si confida che il primo comma dell'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, venga, sollecitamente e comunque prima dell'espletamento dei concorsi in atto, integrato con il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del titolo III della legge 20 maggio 1982, n. 270, nominato dal provveditore « supplente annuale » nell'anno scolastico 1981-82 è equiparato ad ogni effetto al personale di cui all'articolo 57, primo comma, della stessa legge.